

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

64.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzione:</b>		Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> .....	3, 7, 9 13, 16, 18
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> .....	3	Alagna Egidio, <i>Relatore</i> .....	3, 7, 12, 16
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Bargone Antonio .....	8, 14
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter);		Gargani Giuseppe .....	15
Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis);		Guidetti Serra Bianca .....	7, 13
Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138) .....	3	Mastrantuono Raffaele .....	8, 9, 13
		Nicotra Benedetto Vincenzo .....	8, 12, 13
		Pedrazzi Cipolla Anna Maria .....	9, 16
		Rizzo Aldo .....	6, 17
		Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> .....	7
		Vesce Emilio .....	6
		<b>Sui lavori della Commissione:</b>	
		Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> .....	18, 19
		Pedrazzi Cipolla Anna Maria .....	19

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,15.**

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

#### **Sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Giuseppe Vacca è sostituito per la seduta odierna dal deputato Alberto Sinatra.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter); e delle proposte di legge Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis); Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale »; e

delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Alinovi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso »; Pannella ed altri: « Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati ».

Comunico che, su richiesta del gruppo comunista, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Propongo una sospensione della seduta per procedere agli opportuni contatti informali con le parti politiche ed il Governo, al fine di valutare le proposte emendative presentate all'articolo 21.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, per consentire al relatore di procedere agli opportuni contatti con le parti politiche ed il Governo per valutare le proposte emendative presentate all'articolo 21.

**La seduta, sospesa alle 9,20, è ripresa alle 11,30.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Ricordo che nella precedente seduta la Commissione ha approvato con modificazioni l'articolo 20 del disegno di legge n. 3325-ter, assunto quale testo-base.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

1. I sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori e i consiglieri comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi di consorzi, associazioni, aziende municipalizzate comunali e provinciali, unità sanitarie locali e comunità montane, i presidenti dei consigli circoscrizionali aventi le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti dagli articoli 378, secondo comma, 379, secondo comma, 416-bis e 513-bis del codice penale, sono sospesi dalle funzioni dalla data dell'ordinanza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a giudizio.

2. I predetti possono essere, altresì, sospesi dalle funzioni quando a loro carico sia stato iniziato il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenente ad associazioni del tipo di quelle indicate nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Gli stessi decadono dall'ufficio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 1 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

4. La sospensione è adottata con provvedimento del prefetto. A tal fine al medesimo sono comunicati, a cura della cancelleria competente, i provvedimenti adottati dal giudice.

5. Ove esistano fondati sospetti di infiltrazioni di tipo mafioso nei servizi degli enti di cui al comma 1, il prefetto, al fine di assicurarne il regolare funzionamento, può, con i poteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, disporre ispezioni per l'acquisizione di dati e notizie interessanti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 e delle relazioni ispettive sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

*Sopprimere l'articolo 21.*

21. 6.

Mellini.

*Al comma 1, sostituire le parole da: per alcuno dei reati fino a: codice penale, con le seguenti: per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso.*

21. 15.

Governo.

*Al comma 1, dopo le parole: 416-bis e 513-bis del codice penale, aggiungere le seguenti: nonché per i reati di cui agli articoli 314, 318 e 324 del codice penale.*

21. 7.

Mellini.

*Sopprimere il comma 2.*

\* 21. 1.

Nicotra, Vairo, Paganelli.

*Sopprimere il comma 2.*

\* 21. 8.

Mellini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I predetti sono sospesi dalle funzioni allorquando sia stata comminata nei loro confronti una misura di prevenzione con un provvedimento non definitivo dell'autorità giudiziaria.

21. 2.

Mastrantuono.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I predetti sono sospesi dalle funzioni qualora nei loro confronti il tribunale abbia applicato, ancorché con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

21. 16.

Governo.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I predetti possono, altresì, essere sospesi dalle funzioni quando sia stato iniziato a loro carico il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad associazioni del tipo di quelle indicate nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e sia stata disposta, nel corso del procedimento, l'applicazione anche provvisoria di una misura cautelare o interdittiva.

21. 11.

Governo.

*Al comma 2, sostituire le parole: sia stato iniziato il procedimento per l'applicazione di con le seguenti: sia stata applicata con provvedimento non definitivo.*

21. 13.

Rizzo.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: o da quella in cui diviene definitivo sino alla fine.*

21. 9.

Mellini.

*Sopprimere il comma 4.*

21. 10.

Mellini.

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

21. 3.

Mastrantuono.

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

21. 14.

Bargone, Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Fracchia, Recchia.

*Sopprimere il comma 5.*

21. 4.

Mellini.

*Sopprimere il comma 5.*

21. 12.

Rizzo.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto, al fine di assicurarne il regolare funzionamento, può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

21. 17.

Governo.

*All'emendamento 21. 17, sostituire le parole da: al fine di assicurarne sino alla fine con le seguenti: ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, può chiedere agli enti stessi copia di atti o documenti.*

0. 21. 17. 1.

Rizzo.

*Sopprimere il comma 6.*

21. 5.

Mellini.

*Al comma 6, sopprimere le parole: e delle relazioni ispettive.*

21. 18.

Il Relatore.

ALDO RIZZO. Pur concordando in linea di principio con le finalità perseguite dall'articolo 21, nutro profonde perplessità su alcune specifiche previsioni in esso contenute, perplessità che ritengo in parte superate alla luce degli emendamenti presentati dal Governo, con particolare riferimento a quello concernente il comma 1.

Mi sembra opportuno, infatti, che la possibilità di sospensione dalle funzioni di sindaco, presidente di giunta provinciale, assessore e consigliere comunale o provinciale sia ancorata alla sussistenza di un procedimento per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso (così come recita l'emendamento 21. 15), escludendo, pertanto, il riferimento all'articolo 516-bis del codice penale, il cui inserimento all'interno del comma 1 non trova alcuna giustificazione, trattandosi di disposizione relativa a reati commessi da soggetti diversi dai pubblici amministratori.

Per quanto concerne il comma 5, anch'esso meritevole di particolare attenzione, è da escludere che il testo possa essere condiviso nella sua attuale formulazione, poiché conferisce al prefetto un potere ispettivo sugli enti locali. L'emendamento sostitutivo presentato dal Governo può essere accolto, perché limita l'intervento alle ipotesi in cui, nei confronti dell'amministratore pubblico, sia stato iniziato un procedimento penale perché indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, e sia stato adottato un provvedimento di sospensione o decadenza dall'incarico. Soltanto in questo

caso si attribuisce al prefetto un potere di accesso ma limitatamente all'acquisizione di dati, documenti o notizie sull'attività amministrativa. Condivido il contenuto dell'emendamento 21. 17 del Governo, perché non innova rispetto all'attuale sistema normativo, che conferisce esclusivamente all'Alto commissario per il coordinamento contro la delinquenza mafiosa specifici poteri di attività ispettiva nei confronti degli enti locali.

EMILIO VESCE. Presidente, annuncio innanzitutto che faccio miei gli emendamenti presentati dal collega Mellini, in questo momento impegnato a Messina in qualità di difensore di parte civile in un procedimento penale a carico di un noto magistrato antimafia, il dottor Macrì, imputato, su denuncia dei carabinieri, di interesse privato in atti d'ufficio.

Tale circostanza mi consente alcune considerazioni sull'articolo 21 del progetto di legge al nostro esame. In esso si prevede infatti la sospensione dalla funzione del pubblico amministratore, eletto dal popolo, che sia imputato di favoreggiamento, associazione di tipo mafioso oppure sia sottoposto a misure di prevenzione. Sottolineo il termine « prevenzione », perché significa che si tratta di misure dirette a « prevenirè » reati non ancora commessi da una persona sospettata di essere mafiosa.

Il caso citato risulta utile per capire alcuni aspetti della questione: non ne parlo per fare « crociate » contro il dottor Macrì. Tale magistrato, comunque, continua tranquillamente ad esercitare le sue funzioni nel luogo dove il reato è commesso; non solo, è anche in condizione di citare in giudizio i pubblici amministratori, tanto è vero che lo ha fatto e continua a farlo con grande « accortezza ». Pertanto, portando avanti la linea di cui all'articolo in questione e proiettandola nel futuro, un magistrato sarà in condizione di determinare, con un tratto di penna, nuovi assetti nelle sedi amministrative, avendo la possibilità di cancellare intere amministrazioni comu-

nali e provinciali. Vi sono pretori o sostituti procuratori specializzati in comunicazioni giudiziarie molto « sapienti », mediante le quali fanno il bello e il cattivo tempo.

Con l'articolo 21 si mira a produrre effetti ancora peggiori. Ma, allora, ci si potrebbe domandare: perché tali misure sono previste soltanto per i reati in oggetto e non anche per quelli di peculato, corruzione o concussione? Tra l'altro, con una novella al codice, si è esclusa la possibilità di adottare misure di interdizione cautelare dai pubblici uffici. Eppure, in questo caso ci si muove in senso opposto, ed i magistrati che dovrebbero determinare gli effetti previsti (per lo meno quelli provvisti di « aureola » per essere componenti del *pool* antimafia) sono intoccabili.

Per tali ragioni, esprimo la netta contrarietà del gruppo federalista europeo all'articolo 21.

**PRESIDENTE.** Ricordo che gli emendamenti 21. 1, 21. 2, 21. 13, 21. 11, 21. 3, 21. 14, 21. 12 e il subemendamento 0. 21. 17. 1 sono stati ritirati dai presentatori.

**EGIDIO ALAGNA, Relatore.** Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del Governo 21. 15, 21. 16 e 21. 17, raccomandando peraltro l'approvazione del mio emendamento 21. 18. Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

**GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Mi associo ai pareri espressi dal relatore.

**PRESIDENTE.** Avverto che gli emendamenti presentati all'articolo 21 saranno posti in votazione in linea di principio ai fini della loro trasmissione alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Mellini 21. 6, fatto proprio dall'onorevole Vesce, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 21. 15, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Mellini 21.7, fatto proprio dall'onorevole Vesce, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Mellini 21. 8, fatto proprio dall'onorevole Vesce, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 21. 16, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Mellini 21. 9, fatto proprio dall'onorevole Vesce, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Mellini 21. 10, fatto proprio dall'onorevole Vesce, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Mellini 21. 4, fatto proprio dall'onorevole Vesce, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del Governo 21. 17.

**BIANCA GUIDETTI SERRA.** Già nel corso della riunione informale avevo espresso le mie perplessità sul contenuto di questo comma. Ritengo che nel suo significato generale si limiti a ripetere quanto è già previsto dalla legge che regola i poteri dell'Alto commissario; come è a tutti noto, essa già introduce attraverso una delega la possibilità da parte del prefetto di espletare una serie di ini-

ziative, tra cui quella indicata nell'emendamento di cui stiamo discutendo.

Mi chiedo inoltre come debba essere interpretata la formulazione suggerita dal Governo laddove si prevede il caso in cui « l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti ». Che cosa significherà questo nella realtà processuale?

Questa duplicazione, triplicazione o quadruplicazione di un concetto non completamente individuabile, mentre comporta una discrezionalità eccessiva per i magistrati, non reca un contributo alla soluzione dei problemi di cui ci stiamo occupando.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Pur esprimendo la nostra valutazione favorevole all'emendamento 21. 17, vorrei illustrare i motivi per cui avremmo manifestato il nostro assenso sulla formulazione prospettata in prima battuta dal Governo.

A nostro avviso, prescindendo dai poteri dell'Alto commissario, l'attribuzione di una funzione di vigilanza ispettiva al prefetto costituisce un deterrente di fronte al proliferare di infiltrazioni mafiose nei servizi degli enti locali.

Il prefetto svolge in ogni caso una funzione autonoma di vigilanza, per cui l'espressa previsione di tale funzione non vuol dire diminuire l'autonomia degli enti locali. Vigilare significa osservare da lontano e riferire, svolgere un'attività certamente utile rispetto a quella dell'Alto commissario.

Credo che non si possa non essere d'accordo su questa impostazione, se veramente vogliamo dare un contributo alla lotta alla criminalità organizzata.

In realtà, il fenomeno mafioso è da ricondurre all'assenza di qualsiasi controllo; l'autonomia degli enti locali e l'afflusso di ingenti risorse finanziarie hanno in certo modo favorito la diffusione della criminalità, che un tempo poteva essere parzialmente limitata per l'attività di vigilanza svolta dagli organi del governo

centrale. Oggi dobbiamo registrare, soprattutto nei comuni, la diffusione di interessi sparsi; tutti i consiglieri comunali sono interessati a questa o a quella gara d'appalto, desiderano acquisire informazioni e conoscere dettagli non disinteressati.

In questo quadro, lo svolgimento di una funzione di vigilanza da parte dei prefetti, i quali poi riferiranno all'autorità giudiziaria o amministrativa, può costituire un deterrente non secondario.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Annuncio il voto favorevole alla nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 21, nel convincimento che siano state superate alcune discrasie rispetto ad una certa visione dell'ordinamento.

Proprio oggi pomeriggio si svolgerà in Assemblea il dibattito sulla riforma delle autonomie locali, con la quale si tende essenzialmente ad accentuare la rilevanza di autonomie costituzionalmente protette.

Ritengo che l'originaria formulazione del comma 5 avrebbe introdotto nel sistema elementi di preoccupazione in ordine alla costituzionalità della norma stessa.

Siamo tutti concordi nell'evidenziare il pericolo di infiltrazioni di tipo mafioso nelle autonomie locali, ma il giudizio negativo su alcuni soggetti non deve indurci ad estendere tale valutazione all'intera classe degli amministratori locali.

La norma in oggetto, tra l'altro, puntualizza i casi specifici nei quali il prefetto può esercitare determinati poteri.

ANTONIO BARGONE. Il gruppo comunista annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 21. 17, proprio perché la nuova formulazione rovescia l'impostazione originariamente data dal Governo al comma 5 dell'articolo 21 del disegno di legge.

In proposito, avevamo sollevato alcune obiezioni sotto il profilo della costituzionalità, obiezioni che avevamo anche tradotto in un emendamento soppressivo. Si prevedeva, infatti, un intervento del prefetto che sconfinava dai limiti ordinamentali, configurando una valutazione discre-



zionale non conforme ad uno Stato democratico e costituzionale.

Qualora fosse stata approvata la disposizione del disegno di legge, si sarebbe verificato un ritorno al passato certamente non auspicabile, almeno dal nostro punto di vista. Per altro verso, quella norma non avrebbe sicuramente favorito una lotta più efficace ed incisiva alla mafia, ingenerando piuttosto una confusione tra poteri e un'interferenza indebita nell'attività degli enti locali, che in qualche modo avrebbe comportato una degenerazione del tessuto democratico.

Mi sembra che la nuova formulazione, riportando le facoltà e i poteri del prefetto nell'alveo già previsto dal nostro ordinamento e perseguendo nel contempo l'obiettivo di verificare la funzionalità degli enti locali rispetto ad un'eventuale infiltrazione di tipo mafioso, possa essere condivisa, sebbene permanga una riserva di fondo: nel corso della discussione sul progetto di legge riguardante la riforma delle autonomie locali, il mio gruppo ha infatti presentato un emendamento tendente a ricondurre la gestione delle stesse sotto l'egida di un ministero senza portafoglio dipendente dalla Presidenza del Consiglio, sottraendo dunque la relativa competenza al Ministero dell'interno.

Questo per sottolineare come l'autonomia degli enti locali verrebbe in qualche modo messa in discussione nel momento in cui si conferisse ai prefetti la possibilità di esercitare un controllo discrezionale che, così come configurato, sfuggirebbe anche alla verifica parlamentare.

Per tali considerazioni, dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento presentato dal Governo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 21. 17, accettato dal relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Mellini 21. 5, fatto

proprio dall'onorevole Vesce, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 21. 18, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali gli emendamenti approvati in linea di principio affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Onorevoli colleghi, vorrei verificare se esista, sulla base degli orientamenti emersi in sede di discussione informale, la comune disponibilità a proseguire nell'esame degli articoli aggiuntivi e dei subemendamenti presentati all'articolo 21 o se, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, si ritenga opportuno sospendere i lavori. Personalmente sono disponibile a proseguire.

**ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA.** Anche il gruppo comunista è favorevole a proseguire i lavori fino a quando risulterà possibile. Vorrei solo pregarla, signor presidente, di concedermi la parola alla fine della seduta, per consentirmi di svolgere un breve intervento.

**PRESIDENTE.** D'accordo, onorevole Pedrazzi.

**RAFFAELE MASTRANTUONO.** Ritengo sia opportuno proseguire nei nostri lavori.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Mastrantuono.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**ART. ...**

1. Le imprese, comprese quelle in associazione temporanea o costituite in so-

cietà anche consortili, possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritti all'Albo nazionale dei costruttori.

2. Le imprese, le associazioni, le società o i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

3. Salvo che la legge non disponga, per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori pubblici compresi nell'appalto può essere autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante, qualora sussistano le seguenti condizioni:

1) che le opere da subappaltare consistano in impianti o lavori speciali ovvero esulino dalla categoria prevalente per la quale la ditta appaltatrice è iscritta all'Albo nazionale dei costruttori;

2) che l'importo delle opere di cui al precedente punto 1 non superi il 30 per cento dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto;

3) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per importo e categorie corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo che si tratti di lavori o opere per i quali può procedersi, anche in relazione all'importo, all'affidamento ad imprese non iscritte all'Albo medesimo; in quest'ultimo caso e nel caso di imprese artigiane o cooperative è richiesta l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

4) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

5) che l'impresa abbia indicato all'atto dell'offerta le opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in

subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 10 per cento.

5. L'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare all'ente o amministrazione appaltante apposita documentata domanda da cui risultino gli elementi richiesti al comma 3, nn. 1), 2), 3) e 5), corredata dalle certificazioni dell'albo nazionale dei costruttori o della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e dalla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

6. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società, anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata.

21. 021.

A tale articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: associazione temporanea, aggiungere le seguenti: in associazione in partecipazione.*

0. 21. 021. 10.

Rizzo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: sempreché risultino iscritte all'Albo, per i predetti importi e catego-*

rie, tutte le imprese eventualmente in associazione temporanea o costituite in società anche consortili. Dopo l'aggiudicazione è vietata l'associazione temporanea di imprese o la costituzione di società anche consortili.

0. 21. 021. 11.

Rizzo.

*Al comma 3, sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) che le opere da subappaltare non superino il 30 per cento dell'importo totale dell'appalto, oltre agli impianti o lavori speciali di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, qualora questi ultimi esulino dalla categoria prevalente richiesta dal bando di gara.

*Conseguentemente sopprimere il numero 2).*

0. 21. 021. 5.

Nicotra, Mastrantuono.

*Al comma 3, al numero 1), sostituire le parole: consistano in impianti o lavori speciali ovvero esulino con le seguenti: o da affidare in cottimo consistano in opere, impianti o lavori speciali che richiedano particolari tecnologie o professionalità ed esulino.*

0. 21. 021. 13.

Rizzo.

*Al comma 3, sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) che l'importo di ogni singola opera o lavoro da affidare in subappalto o in cottimo non superi il 10 per cento e nel loro insieme il 30 per cento dell'importo totale dell'appalto.

0. 21. 021. 12.

Rizzo.

*Al comma 3, sostituire il numero 3) con il seguente:*

che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, alla stregua della legislazione vigente, è sufficiente la iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

0. 21. 021. 6.

Nicotra, Mastrantuono.

*Al comma 3, dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:*

6) posizione INPS-INAIL-Cassa edile;

7) numero dei lavoratori che presumibilmente saranno impiegati e mezzi d'opera dei quali si avvarrà per l'esecuzione della fase di lavoro affidata in subappalto.

0. 21. 021. 2.

Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla.

*Sopprimere il comma 4.*

0. 21. 021. 7.

Nicotra, Mastrantuono.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. L'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare all'ente o amministrazione appaltante apposita documentata domanda da cui risultino gli elementi richiesti al comma 3, numeri 1) e 2), corredata dalle certificazioni dell'Albo nazionale dei costruttori o della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

0. 21. 021. 8.

Nicotra, Mastrantuono.

Al comma 5, dopo le parole: camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, aggiungere le seguenti: e dalla certificazione prevista dal precedente articolo 14, riguardante l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo nonché.

0. 21. 021. 14.

Rizzo.

Al comma 5, sostituire la parola: sussistenza con: insussistenza.

0. 21. 021. 3.

Bargone, Fracchia, Recchia.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'esecutore di opere o lavori affidati in subappalto può chiedere l'autorizzazione a darli in ulteriore subappalto, qualora ciò sia imposto da particolari esigenze tecnologiche.

0. 21. 021. 9.

Nicotra, Mastrantuono.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Le disposizioni previste dai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche ai noli a freddo o a caldo o a contratti simili.

0. 21. 021. 1.

Recchia, Bargone, Pedrazzi Cipolla, Fracchia, Ciconte.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Le disposizioni previste dai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche ai noli a caldo o a contratti simili che prevedano l'impiego di mano d'opera da parte dell'impresa affidataria.

0. 21. 021. 15.

Rizzo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Ai fini della tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, l'aggiudicataria dei lavori è tenuta a predisporre unitariamente la progettazione di costruzione, il piano per la sicurezza del lavoro relativo all'intera esecuzione dell'opera e articolato per fasi lavorative. Detto piano formerà parte integrante del contratto e sarà attuato dall'aggiudicataria anche nelle fasi di lavoro eventualmente ceduti a terzi.

0. 21. 021. 4.

Sapio, Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Caccia, Violante.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Vorrei sollevare una questione, che sarebbe stato più opportuno avessero posto i gruppi; tuttavia, ho ritenuto di proporla per « avere la coscienza a posto ».

Nei subemendamenti in esame sono stati recepiti gli orientamenti espressi in sede informale dai rappresentanti del Governo. Su tali indicazioni, tuttavia, i gruppi non hanno ancora manifestato le rispettive posizioni; poiché il sottoscritto è il relatore di tutta la Commissione ma, nel contempo, è anche rappresentante della maggioranza, ritiene necessario conoscere l'orientamento dei gruppi, per poter esprimere in modo più adeguato le opportune valutazioni.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Pur non entrando nel merito dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, il gruppo della democrazia cristiana intende denunciare una letterale « invasione di campo » in una materia che non risulta ricompresa nella competenza della Commissione giustizia, essendo invece riconducibile a quella della Commissione ambiente. A fronte di tale situazione si perviene alla paradossale constatazione della

sottrazione al Parlamento di materie rientranti nella sua competenza (in questo caso ad essere espropriata dei suoi poteri è, appunto, la Commissione ambiente).

Se non risolviamo la questione rischiamo di creare un grave precedente, per cui è indispensabile fare in modo che la regolamentazione degli appalti e dei subappalti resti esclusa dalla competenza in sede legislativa della nostra Commissione, cui competerebbe esprimere il proprio parere soltanto in merito alle disposizioni sanzionatorie dettate in materia.

Dal momento che la materia in discussione non può costituire oggetto di esame da parte della Commissione giustizia, sarebbe opportuno che il Governo presentasse un disegno di legge organico da sottoporre alla Commissione ambiente. Dal canto nostro, deve essere chiaro che non possiamo inserire surrettiziamente nel provvedimento norme concernenti la materia degli appalti!

Per tali ragioni, il gruppo della democrazia cristiana si asterrà dalla votazione su articoli aggiuntivi e subemendamenti riguardanti materie che non rientrano nella nostra competenza.

**RAFFAELE MASTRANTUONO.** Se non erro, la discussione doveva avere ad oggetto la possibilità di proseguire l'esame del provvedimento all'ordine del giorno. L'onorevole Nicotra, invece, ha inteso ribadire una valutazione, più volte espressa, sulla quale personalmente nutro profonde perplessità.

Ritengo necessario, pertanto, che la maggioranza pervenga ad un accordo, per stabilire in che modo si debba concludere l'iter della legge che, a mio avviso, abbiamo il dovere di portare avanti. Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso dal paese, che abbiamo assicurato di approvare in tempi brevi.

Chiedo scusa, onorevole Nicotra, ma non credo sia opportuno da parte nostra sollevare questioni relative alla competenza. È infatti obiettivo prioritario approfondire meglio la materia, non certo sollevare questioni di competenza!

Il gruppo socialista manifesta l'esigenza di un raccordo con la maggioranza affinché si raggiunga un'intesa per portare avanti e definire al più presto il provvedimento. Che cosa significa proseguire? Lavorare altri cinque minuti o disporre di un tempo utile per poter discutere le disposizioni relative agli appalti (che rappresentano uno dei nodi fondamentali della legge)? Quindi, a nome del gruppo socialista, e interpretando, credo, il parere del relatore, mi esprimo a favore del proseguimento dei nostri lavori, purché vi sia la possibilità di discutere, in un ragionevole lasso di tempo e in modo organico, sulla materia degli appalti.

**BIANCA GUIDETTI SERRA.** Mi piacerebbe comprendere — premesso che partecipo ai lavori di questa Commissione anche per imparare — i motivi per i quali la materia oggetto dell'articolo aggiuntivo 21.021 del Governo non dovrebbe essere di competenza della Commissione giustizia. Non è sufficiente affermare che rientra nelle competenze della Commissione ambiente, perché, a supporto di tale tesi, occorre anche portare degli argomenti. Se essi fossero persuasivi, potrei aderire o meno a tale affermazione, ma se si sostiene un argomento senza logica — scusami, collega Nicotra — non posso che manifestarmi contraria. Non si possono impostare i lavori parlamentari in tale modo, soprattutto riguardo ad una legge molto attesa.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** Intervengo per una precisazione. O la collega Guidetti Serra è distratta oppure mi sono espresso male. Ho già spiegato che la materia oggetto dell'articolo aggiuntivo 21.021 del Governo è di competenza della Commissione ambiente e che pertanto di essa non si può occupare la Commissione giustizia.

**PRESIDENTE.** Ritengo doveroso precisare che il provvedimento in discussione è stato altresì assegnato alla VIII Commissione ambiente, territorio e lavori

pubblici, in sede consultiva, perché esprima, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento, il parere « rinforzato » sulle parti che rientrano nella sua competenza, nel caso di specie sulla disciplina degli appalti e subappalti. Pertanto, la Commissione ambiente esprimerà il proprio parere sugli articoli disciplinanti tale materia, come del resto ha già fatto per gli articoli 14 e 15 del disegno di legge in discussione. A norma di regolamento, nel caso in cui la Commissione giustizia non ritenga di aderire a tale parere e la Commissione ambiente, nuovamente consultata, lo confermi, l'intero progetto è rimesso in Assemblea.

Credo che le mie osservazioni vadano in qualche modo incontro a quelle, per alcuni aspetti giuste, dell'onorevole Nicotra, poiché, se è stato previsto un parere « rinforzato », vuol dire che la Presidenza della Camera ha ritenuto che vi fosse una specifica competenza dell'VIII Commissione. Per altro verso, si è ritenuto che la competenza della II Commissione giustizia sulla materia in esame, per tutta una serie di ragioni, fosse primaria.

ANTONIO BARGONE. Condivido il principio che ha ispirato l'articolo aggiuntivo del Governo 21. 021. Si tratta, del resto, di un'impostazione già seguita dal gruppo comunista nel mese di aprile. Ricordo, inoltre, che in più di un'occasione il ministro dell'interno ha dichiarato alla Commissione antimafia e ad altri organi dello Stato (come il capo della polizia e l'Alto commissario) che è necessaria una disciplina più rigorosa in materia di appalti e subappalti. Occorre un maggiore controllo e bisogna evitare che si verifichino situazioni (più frequenti nelle regioni ad alta densità mafiosa come la Sicilia, la Campania e la Calabria) che portano ad un inquinamento del tessuto non soltanto imprenditoriale ed economico, ma anche democratico.

Il ridimensionamento della possibilità di ricorrere al subappalto appare indispensabile, sia pure riconoscendo l'impraticabilità di un assoluto divieto dello stesso. Tale misura, infatti, sarebbe in

contrasto con la realtà economica ed imprenditoriale che esige una certa diversificazione dell'impegno delle singole imprese. Si pone l'esigenza di rispettare le competenze tecnologiche e professionali, e la possibilità del subappalto rende in qualche modo più flessibile il sistema, che in questo modo risulta maggiormente conforme alla realtà. Tuttavia, è evidente che occorre controllare e disciplinare meglio la materia, soprattutto al fine di eliminare il fenomeno del cosiddetto subappalto « a cascata », che dalle indagini compiute risulta uno dei maggiori canali di infiltrazione mafiosa. Quando contratto si aggiunge a contratto, è evidente che sfugge il controllo delle operazioni all'ente appaltante, e quindi aumentano le situazioni di precarietà dei cantieri.

Inoltre, il ridimensionamento della possibilità di ricorrere al subappalto, limitando l'importo delle relative opere al 30 per cento dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto, mi sembra giusto in quanto tale soluzione è prevista soltanto allo scopo di rendere flessibile il sistema imprenditoriale, e non per allargare la rete del consenso ad organizzazioni criminali, le quali possono finanziare con i ricavi ottenuti le attività illecite che si nascondono dietro tale tipo di attività.

Si avverte l'esigenza di considerare le imprese serie e sane, che questo provvedimento non intende criminalizzare, poiché ciò significherebbe muoversi in una direzione opposta rispetto a quella da tutti voluta.

Nel rispetto di queste esigenze e di queste realtà, bisognava introdurre una specifica disciplina; tra l'altro, è stato previsto il divieto per l'impresa aggiudicataria di operare un abbattimento del costo del subappalto superiore al 10 per cento, al fine di limitare un fenomeno abnorme, che ha provocato non poche conseguenze negative. Occorre evitare quanto si verifica anche con aziende a partecipazione statale: concessioni in appalto o in subappalto ottenute tramite un abbattimento dei prezzi addirittura del 50-60 per cento, le quali determinano una

situazione di incertezza, in cui non si riesce a capire qual è il ruolo dell'impresa concessionaria e quale quello dell'impresa appaltatrice.

Ciò si verifica spesso tra aziende a partecipazione statale del nord e ditte appaltatrici del sud, per cui accade che le prime non svolgono nessun lavoro, non realizzano alcuna opera; queste vengono eseguite *in toto* da aziende appaltatrici del sud a costi stracciati, con conseguenze negative rispetto alla retribuzione dei dipendenti, alla qualità delle opere stesse e alla sicurezza all'interno delle imprese. La normativa si pone anche a tutela dell'imprenditoria locale, che lavora all'ombra dei grandi gruppi industriali per la realizzazione delle importanti opere appaltate dall'ENEL dalle ferrovie e via dicendo.

Si vuole in qualche modo porre un limite all'attuale sistema, che riguarda anche i contratti similari a quelli di subappalto (cottimo e nolo a freddo o a caldo) diffusi soprattutto in Calabria e in Sicilia.

Questa esigenza è stata posta con forza anche da associazioni imprenditoriali di quelle regioni, in quanto l'attuale situazione rende assolutamente impossibile lo svolgimento di un'attività imprenditoriale onesta; per meglio dire, l'imprenditoria sana finisce per essere esclusa dal mercato per la presenza di condizionamenti derivanti da un sistema che non si riesce a controllare. Paradossalmente, irrigidendo tale sistema, si può rendere più elastico il mercato e consentire all'impresa sana di inserirsi a pieno titolo al suo interno; quest'ultima non verrebbe più sconfitta da chi interviene con grandi risorse finanziarie illecitamente accumulate e risulta più forte, anziché per ragioni di carattere professionale o per capacità imprenditoriali, a causa di condizionamenti di intermediazione.

Poiché i principi ispiratori dell'emendamento da noi presentato all'articolo 15 sono gli stessi che hanno in qualche modo orientato il Governo nella formulazione dell'articolo aggiuntivo 21. 021, esprimiamo su di esso il nostro orienta-

mento favorevole, ferma restando la presentazione da parte del mio gruppo di subemendamenti tendenti a migliorare dal nostro punto di vista la formulazione del Governo.

GIUSEPPE GARGANI. Ritengo sia opportuno accogliere la proposta avanzata dal collega Mastrantuono tendente a raggiungere un accordo all'interno della maggioranza e a superare divisioni che, qualora perdurassero, potrebbero creare serie difficoltà.

La tecnica legislativa si evolve: dieci anni fa sarebbe stato impedito l'inserimento, nell'ambito di un provvedimento di carattere generale, di una norma che investe per il suo contenuto la competenza di altra Commissione. Certamente il nostro atteggiamento di fronte a questioni di tal genere muta di volta in volta rispetto all'interesse che intendiamo perseguire, ma tutti quanti dovremmo avere a cuore — credo che il presidente debba offrire garanzie in tal senso — la funzionalità dei lavori parlamentari.

Devo confessare che, non avendo partecipato assiduamente nell'ultimo periodo ai lavori della Commissione, non ero a conoscenza dell'assegnazione del provvedimento alla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici per l'espressione del parere rinforzato; ciò comporta indubbiamente una votazione in linea di principio degli emendamenti e la possibilità di una verifica successiva da parte della Commissione competente.

In ogni caso, poiché ritengo che davvero la materia sia particolarmente delicata ed investa aspetti per i quali si rende necessaria più di una riflessione, mi permetto di esprimere una osservazione, che può risultare di qualche interesse: non esiste in Europa una legislazione che « ingabbi » in questo modo l'appalto e il subappalto.

In presenza di fenomeni gravissimi, dobbiamo cercare un giusto equilibrio, nel cui ambito armonizzare le esigenze del mercato.

Credo dunque che se andremo ad una riflessione puntuale anche all'interno

della maggioranza, sarà possibile proseguire poi in modo spedito i nostri lavori.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. È certamente difficile, probabilmente anche imbarazzante, per chi in passato non è riuscito a partecipare con assiduità ai lavori di questa Commissione intervenire in modo puntuale sulle questioni che si pongono.

Sotto un certo aspetto, colgo appieno il senso della dichiarazione testé resa dall'onorevole Gargani, il quale ha ripreso alcuni spunti offerti dall'onorevole Mastrantuono.

Desidero sottolineare due questioni, in merito alle quali avevo chiesto precedentemente di intervenire; le osservazioni del presidente mi avevano tuttavia esonerato dall'insistere sulla mia richiesta.

Sappiamo da lungo tempo, fin dal momento in cui il provvedimento in esame è stato assegnato a questa Commissione in sede legislativa, che per questo disegno di legge occorre, oltre al parere vincolante della I e della V Commissione, anche quello « rinforzato » della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici. Nel corso dell'esame del provvedimento, più volte abbiamo votato emendamenti in linea di principio, di volta in volta accogliendo o meno le condizioni poste dalla VIII Commissione.

Apprezzo molto l'impegno e lo sforzo di ogni gruppo, il quale ha il diritto e il dovere di esprimere le proprie riflessioni sul merito, ma vorrei poterle esprimere anch'io, signor presidente...

PRESIDENTE. Quando mai le è stato impedito !

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Allora, si dica pubblicamente che si intende « sanzionare » il comportamento del gruppo comunista, il quale, partecipando assiduamente ai lavori con tutti i suoi componenti, qualche volta finisce per rappresentare la maggioranza all'interno di questa Commissione ! Reputo diritto e dovere dei deputati comunisti partecipare ai

lavori. Non vorrei che ci si dovesse rimproverare di questo !

La maggioranza, dunque ...

PRESIDENTE. Non credo che qualcuno possa azzardarsi a dichiarare che i colleghi non hanno possibilità di esprimersi in questa Commissione !

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Allora, vorrei che al gruppo comunista non fosse addossata la colpa di essere presente con assiduità alle sedute della Commissione, dal momento che è la maggioranza che dimostra la propria incapacità di seguire una certa linea !

Accolgo la proposta di rinviare la seduta e chiedo a lei, signor presidente, la cortesia e la garanzia di predisporre un calendario che ci consenta di procedere speditamente nella discussione, evitando di assumere decisioni che possano impedire la prosecuzione dei lavori.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Concordo sulla richiesta formulata dai capigruppo in ordine alla necessità di sospendere i nostri lavori, allo scopo di pervenire ad una verifica delle diverse posizioni. Vorrei ribadire che nel corso dell'esame del provvedimento in sede legislativa abbiamo proceduto in base ai criteri procedurali correttamente richiamati dal presidente, nel senso che abbiamo dovuto tener conto della necessità di richiedere un parere « rinforzato » alla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici (oltre ai pareri che, in base al regolamento, sono espressi dalla I e dalla V Commissione).

Non è questo, comunque, il nocciolo della questione. Ci troviamo, infatti, ad affrontare un nodo strutturale della legge, in ordine al quale è già intervenuta la pronuncia del Governo e del maggior partito di opposizione. Nella mia qualità di relatore, rappresento tutta la Commissione; nel contempo, tuttavia, appartengo ad un gruppo politico ed ho il dovere di seguire l'orientamento del Governo, dal momento che il mio partito fa parte della maggioranza governativa.



Si tratta di un passaggio estremamente delicato. Pertanto, prima di riprendere la discussione in sede legislativa, prescindendo anche dall'urgenza di recarci in Assemblea per partecipare alle votazioni, sarebbe opportuno che la maggioranza (lo chiedo in qualità di relatore, dal momento che il capogruppo socialista ha già formulato analoga richiesta) verificasse la comune volontà politica di procedere nell'esame del provvedimento. Ci troviamo, infatti, in una situazione caratterizzata dall'atteggiamento del partito di maggioranza relativa (non intendo entrare nel merito delle valutazioni espresse, dal momento che ciascun collega è libero di rendere qualsiasi dichiarazione) che ha espresso notevoli perplessità sul provvedimento; l'onorevole Nicotra, per esempio, ha reso alla Commissione affermazioni di grande valenza politica. Non stiamo, dunque, « a menare il can per l'aia »! Ripeto che la procedura da seguire è chiarissima; ci troviamo, però, di fronte ad un nodo delicato della legge e dobbiamo anche considerare la possibilità che nel prosieguo della discussione insorgano ulteriori difficoltà. In particolare, occorre sottolineare che l'accordo pressoché unanime registratosi fino ad oggi non è stato confermato nella discussione relativa alla questione degli appalti (che, ripeto, rappresenta un nodo strutturale di questa legge). Di qui la necessità per i gruppi politici di pronunciarsi con chiarezza, anche alla luce del fatto che il Governo ha già espresso il suo orientamento in materia.

Per quanto riguarda il gruppo socialista, la sua posizione è stata brillantemente compendiata dall'onorevole Mastrantuono che, stante il mio impegno contingente in qualità di relatore, svolge funzioni di capogruppo. Sarebbe opportuno, quindi, che tutte le altre forze politiche esprimessero le rispettive posizioni sulle indicazioni già fornite dal Governo, per portare maggiore chiarezza al dibattito.

Quanto al problema delle maggioranze « occasionali », non ritengo di dovere intervenire. Il Parlamento, infatti, è sovrano

e non è certamente un fatto anomalo che si possano creare maggioranze diverse da quella governativa.

Ho ritenuto opportuno formulare queste considerazioni perché sono consapevole che la legge in esame è destinata a « lasciare una traccia » nel nostro ordinamento. A mio avviso, è necessario creare un clima di estrema chiarezza; se continuassero a manifestarsi posizioni equivocate, potrei anche rinunciare a svolgere il mio mandato di relatore!

ALDO RIZZO. Non intendo assumere posizioni polemiche, anche perché devo dare atto alla Commissione di aver proceduto fino ad oggi con comunione di intenti. È comprensibile che all'interno dei gruppi parlamentari si possa avvertire l'esigenza di pervenire ad un approfondimento dei temi da affrontare. Tuttavia (desidero sottolinearlo con chiarezza), si pone l'esigenza primaria di comprendere quale è la posizione dei gruppi di maggioranza rispetto all'emendamento presentato dal Governo, dal momento che le dichiarazioni rese oggi suscitano notevoli perplessità.

L'elegante disquisizione circa le competenze della Commissione giustizia mi pare sia fuori luogo, soprattutto se si considera che abbiamo precedenti « a iosa » di Commissioni che hanno « trattato » materie di nostra competenza. È accaduto più volte, e nessuno è meravigliato!

È da aggiungere che la Commissione giustizia ha la competenza ad affrontare la materia in esame, dal momento che in tema di appalti e di subappalti gli aspetti rilevanti non riguardano esclusivamente questioni tecniche (che indubbiamente vanno ricondotte alla specifica competenza della Commissione ambiente), ma anche quegli aspetti normativi che servono ad evitare l'infiltrazione in tali settori di organizzazioni criminali. L'esame di tali aspetti chiama in causa, a pieno titolo, la competenza primaria della Commissione giustizia.

Per tali ragioni non riesco a comprendere i motivi che hanno determinato la discussione intervenuta nel corso di questa mattina. Tra l'altro, l'articolo aggiuntivo, opportunamente predisposto dal Governo, non è stato presentato oggi; pertanto, i gruppi hanno avuto a disposizione un sufficiente margine di tempo per poterlo esaminare ed operare tutti gli opportuni approfondimenti.

Ripeto: non intendo sollevare polemiche; tuttavia, sussiste l'esigenza di proseguire con sollecitudine l'*iter* della riforma. Il provvedimento in esame ha seguito un percorso tanto lento da determinare stralci; di qui la necessità, di cui tutti dobbiamo farci carico, di garantire ai nostri lavori il massimo dell'« accelerazione ».

Non ricordo quante sedute abbiamo dedicato alle modifiche della legge Rognoni-La Torre: è giunto il momento di lavorare con il massimo impegno, e concludere con speditezza i lavori.

È poi da segnalare che, oltre alla disciplina concernente gli appalti ed i subappalti sono stati presentati emendamenti, da parte del gruppo comunista, che riguardano la materia dei controlli nel settore bancario. Non vorrei che quando si arriverà all'esame degli emendamenti ci si venga a dire che la materia non rientra nelle competenze di questa Commissione e che occorrono approfondimenti. Se vi sono nodi da sciogliere, è meglio farlo subito, rinviando il proseguimento della discussione, se è necessario. Credo che dovremmo avere tutti interesse a licenziare un testo di legge che affronti ogni questione che serva a meglio fronteggiare, signor presidente, i poteri criminali. Non possiamo trincerarci dietro eccezioni di competenza di questa o di quella Commissione, poiché ogni materia che riguarda settori nei quali vi possono essere infiltrazioni mafiose rientra nella competenza della Commissione giustizia. Mi auguro perciò che tutti i gruppi trovino il tempo per una riflessione accurata in modo che, dalla prossima seduta, vi sia la possibilità di continuare i nostri lavori con la massima rapidità, affrontando e definendo il testo delle modifiche

da apportare in tema di appalti e di controlli sul sistema bancario.

PRESIDENTE. Ho ascoltato con attenzione gli interventi che si sono succeduti, da ognuno dei quali ho tratto la convinzione che è esigenza di tutti i gruppi giungere rapidamente alla conclusione positiva dell'*iter* di questo delicato e importantissimo strumento legislativo. Desidero perciò tranquillizzare i colleghi, e in particolare l'onorevole Pedrazzi Cipolla, che ha posto l'esigenza di una rapida conclusione dei nostri lavori, compatibilmente con l'approfondimento che la materia richiede.

Vorrei fare due brevi osservazioni.

In primo luogo auspico, proprio in relazione ad una conclusione positiva dei nostri lavori, che il rinvio favorisca un'attenta riflessione: possiamo anche rinviare di un mese, ma se nel frattempo non agiamo, alla scadenza ci troveremo nella stessa posizione dalla quale siamo partiti.

Ringrazio, in secondo luogo, il collega Alagna, che ha osservato come la maggioranza, sulla base della discussione svolta, segua una certa linea. Dico questo perché egli è relatore e componente della maggioranza; inoltre, le sue osservazioni si pongono nell'ambito della preoccupazione di lavorare bene e celermente. Conosciamo, infatti, come si sviluppa la dialettica parlamentare: quando le posizioni del Governo, della maggioranza e dell'opposizione sono nette (non perché debbano essere contrapposte, bensì perché le convinzioni all'inizio della discussione sono precise), è più agevole addivenire ad una conclusione rapida.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che la Commissione giustizia sarà convocata martedì 17 ottobre alle ore 16 per lo svolgimento di interrogazioni, ed è già stata convocata per mercoledì alle ore 10, dovendosi procedere, ai sensi del

comma 5 dell'articolo 20 del regolamento, all'elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari. La Commissione, inoltre, sarà convocata giovedì alle ore 9,30, in sede consultiva, per l'espressione del parere ai sensi del comma 8 dell'articolo 119 del regolamento sui disegni di legge nn. 4205 (Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1988) e 4206 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1989).

Propongo che la Commissione sia convocata, in sede legislativa, con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna, giovedì mattina, al termine della riunione in sede consultiva. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Signor presidente, le ho chiesto brevemente la parola per rappresentare l'opportunità che l'ufficio di presidenza della Commissione, non appena rinnovato, sia tempestivamente convocato per organizzare i nostri lavori.

Ricordo alla presidenza, ai rappresentanti del Governo e ai colleghi che nella seduta odierna, in sede consultiva, della Commissione bilancio — convocata per esprimere il parere necessario ai fini del trasferimento in sede legislativa del progetto di legge di riforma del patrocinio dei non abbienti, licenziato dalla Commissione giustizia in sede referente — il Governo, nella persona del sottosegretario Sorice, ha dichiarato la propria intenzione di presentare emendamenti al testo approvato, miranti, sostanzialmente, ad annullare le innovazioni significative apportate all'originario disegno di legge da parte di questa Commissione, al fine di diminuirne l'onere finanziario. Le intenzioni, infatti, sono nel senso di limitare la possibilità di accesso ai redditi fino a 6 milioni, di ridurre l'area di ammissibilità per le cause civili e di abbassare l'onorario degli avvocati che assistono gli aventi diritto.

Non desidero aprire una questione in questa sede, che non è quella propria, ma a nome del gruppo comunista chiedo che il Governo riferisca su questa materia in Commissione giustizia, anche perché questa Commissione ha approvato il progetto di legge sul gratuito patrocinio con il concorso del Governo. Chiedo, perciò, che in questa sede venga a riferire il ministro di grazia e giustizia, perché credo che a dodici giorni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la questione non possa essere risolta cambiando le cifre in Commissione bilancio, bensì attraverso la corresponsabilità politica di questa Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Pedrazzi Cipolla, desidero ricordare a lei e agli altri colleghi che è già stato chiesto al ministro di grazia e giustizia di riferire alla Commissione in ordine alle conseguenze finanziarie delle modificazioni estensive da noi apportate, in sede referente, al disegno di legge in tema di riforma del gratuito patrocinio. Devo dare atto al ministro Vassalli ed al sottosegretario Sorice che il Ministero di grazia e giustizia era pronto a riferire su questa materia così importante e delicata. Tuttavia, le nostre sedute sono state dedicate ad altri importanti argomenti, per cui il Governo, questa mattina, in sede di Commissione bilancio si è espresso nel senso da lei ricordato.

Credo comunque che, compatibilmente con i nostri lavori, la prossima settimana il ministro Vassalli possa intervenire in Commissione allo scopo di chiarire le posizioni assunte dal Governo in Commissione bilancio.

**La seduta termina alle 12,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 13 novembre 1989.*

---